

(N. 1618-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6ª (Finanze e Tesoro)

e

10ª (Industria, Commercio, Turismo)

(RELATORE VITALE Antonio)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609,
recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petro-
liferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, concerne modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Enel.

Con l'articolo 1 del decreto si dispone, per l'imposta di fabbricazione e per la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, l'aumento da lire 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

Il prezzo della benzina *super* e della benzina normale, va precisato, sopporta, oltre all'aumento di lire 30,77 al litro per effetto del presente provvedimento, anche un ulteriore aumento di lire 24,32 al litro per i maggiori costi riconosciuti dal CIP ed una maggiore incidenza dell'IVA pari a lire 9,91. Conseguenza che i prezzi della benzina *super* e della benzina normale vengono fissati, rispettivamente, in lire 995 e 960 al litro. Per mantenere invariato il rapporto sempre esistito tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo), viene aumentata anche l'imposta dovuta sulle quantità del carburante destinato all'Amministrazione della difesa (*Jet Fuel JP/4*) da lire 3.975,30 a lire 4.283 per ettolitro sulle quantità che eccedono il contingente annuo di tonnellate 18.000.

Per analoghe ragioni di perequazione fiscale viene aumentata anche l'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione da lire 42.322 a lire 44.711 per quintale. Pertanto il prezzo del GPL per autotrazione, tenuto conto dei maggiori costi riconosciuti dal CIP e della maggiore incidenza dell'IVA, aumenta da lire 600 a lire 640 al litro.

Viene, inoltre, soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 180 al quintale pari a lire 1,32 al litro, introdotta con il terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, sulla ben-

zina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro per incentivare la produzione di benzine non inquinanti.

Tale riduzione non aveva più ragione di esistere perchè, con provvedimento del CIP n. 11 del 27 febbraio 1981, è stata vietata la immissione nel consumo di benzine contenenti piombo in misura superiore a 0,40 grammi per litro.

L'ammontare della predetta voce (lire 1,32 al litro) risulta compreso nei maggiori costi riconosciuti di lire 24,32 al litro.

Il maggior gettito previsto è di lire 794 miliardi all'anno. Per lo scorcio del corrente anno il relativo gettito è stimato in lire 132 miliardi.

L'articolo 2 contiene una disposizione, consueta in materia, per assoggettare all'aumento di imposta anche i quantitativi dei prodotti petroliferi che (superiori a 20 quintali, già estratti dagli impianti o importati con pagamento dell'imposta nella precedente misura) siano detenuti presso i depositi commerciali e presso i punti di vendita alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3 dispone il conferimento al fondo di dotazione dell'Enel della somma complessiva di lire 8.130 miliardi, di cui 130 per l'anno in corso ed 800 per ciascuno degli anni dal 1982 al 1991.

L'articolo 4 prevede la copertura del conferimento di cui all'articolo 3, facendo riferimento al maggior gettito derivante dalle misure fiscali previste dal provvedimento in esame.

Questo, onorevoli senatori, è il contenuto del decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge.

La *ratio* del provvedimento risiede tutta nell'articolo 3 che prevede il finanziamento delle improcrastinabili esigenze dell'Enel a fronte dei propri compiti istituzionali nonchè per la realizzazione dei programmi identificati dalle linee di politica energetica approvate, in Parlamento, con la risoluzione del 22 ottobre 1981 (*Doc. XXXII*, n. 1).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È nota la gravità della situazione finanziaria dell'Enel. Si prevede che l'Ente chiuda l'esercizio 1981 con una perdita di 2.200 miliardi; già a luglio i debiti dell'Ente sfioravano 1.200 miliardi. Le aziende appaltatrici e fornitrici, che da mesi non vengono pagate, minacciano una sospensione dei lavori che coinvolgerebbe 30 mila addetti.

La causa principale di questa situazione, oltre che nel sistema tariffario e nei crescenti costi di esercizio, risiede nell'aumento dei prezzi petroliferi, cui non ha fatto seguito l'adeguamento del sovrapprezzo termico.

Si deve tenere presente che gli investimenti dell'Enel nel 1980 avevano rappresentato il 13,5 per cento di tutti gli investimenti industriali italiani: è evidente che una loro interruzione avrebbe conseguenze catastro-

fiche non solo in relazione alla situazione energetica, ma anche in relazione allo sviluppo dell'intero sistema produttivo.

Gli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 609 non sono certamente sufficienti a sanare questa situazione: essa potrà venire affrontata solo con stanziamenti più cospicui, o con la revisione delle tariffe e con l'adeguamento del sovrapprezzo termico.

Il carattere positivo del provvedimento, a mio avviso, deve ravvisarsi nella destinazione del maggior gettito fiscale al finanziamento dell'attuazione di una seria politica di energia, di cui il nostro Paese, già in ritardo, ha un assoluto bisogno per vivere e progredire come società industriale e civile.

VITALE Antonio, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

11 novembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL. Modifica alla legge 11 maggio 1981, n. 213

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso precedente articolo ».

Decreto-legge 30 ottobre 1981, n. 609, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 31 ottobre 1981.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 maggio 1981, n. 213;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi nonchè di incrementare il Fondo di dotazione dell'ENEL;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 39.753 a lire 42.830 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.975,30 a lire 4.283 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta la imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 42.322 a lire 44.711 per quintale.

È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 2.

Gli aumenti di aliquote stabilite con il precedente articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

Art. 3.

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) la complessiva somma di lire 8.130 miliardi che sarà iscritta in ragione di lire 130 miliardi per l'anno 1981 e di lire 800 miliardi per ciascun degli anni dal 1982 al 1991 nello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni finanziari medesimi.

Art. 4.

All'onere di cui al precedente articolo 3 per gli anni 1981 e successivi si provvede a valere sul maggiore gettito derivante dalle misure fiscali di cui al precedente articolo 1 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Ancona, addì 30 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — MARCORÀ —
LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA